

**Titolo**

Corte federale d'appello - Tribunale federale a livello nazionale – giudice di ultima istanza – art. 83, comma 2, CGS

**Descrizione**

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, CGS *Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94-ter delle NOIF.* Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l'art. 90, comma 2, CGS. Pertanto è inammissibile il reclamo allorchè la controversia riguarda l'applicazione di un accordo economico di cui all'art. 94-ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte federale d'appello.

**Stagione Sportiva**

2021-2022

**Numero**

n. 99/CFA/2020-2021/A

**Presidente**

Sica

**Relatore**

Tuccillo

**Riferimenti normativi**

art. 83, comma 2, CGS; art. 90, comma 2, CGS

**Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 099 CFA del 6 maggio 2021 (Milano City B.G. F.C. SSD ari-calc. Davide De Angeli)**